



16504/09

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Concordato preventivo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 19025/2008

SEZIONI UNITE CIVILI

Cron. 16504

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 5059

Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente -

Ud. 07/07/2009

Dott. ENRICO PAPA - Presidente di Sezione -

PU

Dott. ROBERTO PREDEN - Presidente di Sezione -

Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -

Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -

Dott. RENATO RORDORF - Rel. Consigliere -

Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -

Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -

Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 19025-2008 proposto da:

FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE (00431860584), in persona del Commissario Governativo liquidatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 108, presso lo studio dell'avvocato ROSSANO CLAUDIO, che la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

2009
860

contro

LIQUIDAZIONE CONCORDATIZIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI S.C.A.R.L. (P.I. 00890521008), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato GIACOBBE GIOVANNI, che la rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE, come sopra rappresentata e difesa;


- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 2382/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2009 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

uditi gli avvocati Claudio ROSSANO, Giovanni GIACOBBE;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. DOMENICO IANNELLI, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale (A.G.O.), rinvio per il resto ad una sezione semplice.



Svolgimento del processo

Con atto notificato il 26 luglio 1999 la Federazione Italiana dei Consorzi Agrari Soc. Coop. a r.l., in liquidazione (in prosieguo indicata come Federconsorzi), in persona del commissario governativo che ne aveva la legale rappresentanza, citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il liquidatore giudiziale che era stato nominato nell'ambito della procedura di concordato preventivo per cessione dei beni cui la stessa Federconsorzi era assoggettata.

La società attrice, premesso che in base al d. lgs. n. 1235 del 1948 essa era obbligata ad eseguire per conto dello Stato operazioni inerenti all'ammasso di merci e prodotti ritenuti indispensabili per l'approvvigionamento nazionale, tenendo separata la relativa gestione da quella concernente ogni altra sua attività, e premesso altresì che proprio in ragione di questo speciale regime di separazione i beni pertinenti all'anzidetta gestione non avevano formato oggetto della cessione ai creditori contemplata nella sentenza di omologazione del concordato preventivo, lamentò che una parte di detti beni fosse stata invece trattenuta dal liquidatore del concordato. Chiese perciò che il liquidatore fosse condannato a consegnare alla Federconsorzi, in persona del commissario governativo, attività per un controvalore di £. 95.493.543.370

(o della diversa somma eventualmente risultante all'esito del giudizio).

Il liquidatore giudiziale, costituitosi in causa, oltre a sollevare eccezioni circa l'indeterminatezza e la conseguente invalidità della citazione ed a contestare nel merito la fondatezza della pretesa formulata dalla società attrice, eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assumendo che la controversia, in quanto concernente la verifica di un'attività gestoria di beni svolta per conto e nell'interesse dello Stato, rientra nella competenza giurisdizionale della Corte dei conti.

Tanto l'eccezione di nullità della citazione quanto quella di difetto di giurisdizione furono disattese dal tribunale, che però dichiarò improponibile la domanda della Federconsorzi affermando che tale domanda, in quanto mirante a determinare il patrimonio effettivamente ceduto ai creditori, avrebbe dovuto esser proposta nell'ambito della procedura concorsuale di concordato preventivo per esser poi decisa secondo le regole poste dall'art. 26 l. fall.

Siffatta pronuncia, investita da contrapposti gravami, fu integralmente confermata dalla Corte d'appello di Roma con sentenza resa pubblica il 28 maggio 2007. Anche detta corte reputò infatti che la domanda di parte attrice non peccasse d'indeterminatezza e che, in quanto volta unicamente ad

ottenere la distrazione dal novero dei beni ceduti ai creditori concordatari di quelli facenti parte del patrimonio separato gestito dalla società per conto dello Stato, essa non implicasse l'instaurazione di un giudizio di rendiconto, esulando perciò senz'altro dalla giurisdizione della Corte dei conti per rientrare in quella del giudice ordinario. A parere della corte romana, tuttavia, la medesima domanda, essendo destinata a riflettersi sull'entità dei beni ceduti ai creditori e sulla loro sufficienza a soddisfare il fabbisogno del concordato, avrebbe dovuto necessariamente essere proposta con ricorso al giudice delegato, per poi eventualmente formare oggetto di reclamo al collegio a norma dell'art. 26 l. fall. (richiamato dal successivo art. 164), e non avrebbe potuto invece essere azionata nelle forme del giudizio ordinario di cognizione.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso per tre motivi la Federconsorzi, come sopra rappresentata.

Il liquidatore giudiziale del concordato si è difeso con controricorso ed ha altresì proposto un ricorso incidentale condizionato, articolato anch'esso in tre motivi, al quale la Federconsorzi ha, a propria volta, replicato con controricorso.


Entrambe le parti hanno poi depositato memorie.

Motivi della decisione

1. I ricorsi proposti avverso il medesimo provvedimento debbono essere preliminarmente riuniti, secondo quel che dispone l'art. 335 c.p.c.

1.1. Benché le questioni prospettate nel ricorso incidentale, di per sé considerate, rivestano carattere logicamente preliminare, il collegio ritiene di dover procedere anzitutto all'esame del ricorso principale, in ossequio al più recente orientamento di questa corte secondo cui il ricorso incidentale condizionato della parte totalmente vittoriosa che investa questioni pregiudiziali processuali o preliminari di merito dev'essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali o preliminari, rilevabili d'ufficio, non siano state valutate nel giudizio di merito. Quando dette questioni abbiano invece già formato oggetto della pronuncia impugnata, il loro esame presuppone che la relativa impugnazione sia ammissibile, ma, per risultare tale, essa deve essere sorretta da un adeguato interesse della parte, riscontrabile solo nel caso in cui il ricorso principale si mostri fondato (sez. un. 6 marzo 2009, n. 5456; 30 ottobre 2008, n. 26018; 31 ottobre 2007, n. 23019).

1.2. All'esame del ricorso principale non ostano neppure le eccezioni preliminari d'inammissibilità sollevate dalla difesa del liquidatore giudiziale.



Non è fondata, in particolare, l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per difetto del requisito di autosufficienza, potendo tale difetto semmai concernere alcune specifiche argomentazioni difensive di parte ricorrente, ma non per questo incidere sull'ammissibilità del ricorso nel suo insieme. Il ricorso infatti - come si vedrà - consta anche di doglianze basate su circostanze di fatto e processuali da reputarsi pacifiche, i cui essenziali lineamenti sono comunque delineati in misura sufficiente da consentire a questa corte di emettere le necessarie pronunce in punto di diritto.

Lo stesso è a dirsi per l'eccezione d'inammissibilità concernente la mancata specifica indicazione dei documenti sui quali il ricorso si fonda, dovendosi ripetere che nessuna questione documentale in concreto si pone.

Neppure è possibile parlare d'inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse a coltivarlo. Tale carenza d'interesse, secondo la difesa della controricorrente, dipenderebbe dal non essere stata specificamente impugnata anche la statuizione con cui la corte d'appello (come già in precedenza il tribunale) aveva rifiutato di dare ingresso alla consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla Federconsorzi. Ma, oltre a non essere dimostrato (né in questa sede dimostrabile) che senza l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio la domanda proposta dall'attrice risulterebbe necessariamente

inaccoglibile nel merito, sta di fatto che nell'impugnata sentenza non è ravvisabile un capo di decisione autonomo riferito all'inammissibilità della menzionata indagine tecnica. La corte d'appello ha dichiarato improcedibile la domanda della Federconsorzi per ragioni preliminari di rito e tanto basta ad escludere che possa attribuirsi valore di vera e propria autonoma decisione ad affermazioni incidentalmente fatte dalla stessa corte in tema di attività istruttorie: attività il cui espletamento era comunque evidentemente precluso dalla declaratoria d'improponibilità della domanda. Non è perciò configurabile sul punto alcun giudicato interno che faccia venir meno l'interesse della Federconsorzi al ricorso.

Nessuna ragione d'inammissibilità del ricorso è, infine, desumibile da mere eventuali imprecisioni riscontrabili nella rubrica dei singoli motivi che non ne impediscono l'esatta comprensione né l'individuazione delle norme che si assumono violate.

2. Si può dunque procedere all'esame del ricorso principale, il cui primo motivo, nel denunciare la violazione degli artt. 99 e 163 c.p.c., 948 e 2907 c.c., 46, 160, 164, 165, 181 e 185 l. fall., mira a sostenere che ha errato la corte d'appello nell'escludere la possibilità che l'azione di cui si discute sia esperibile nelle forme del giudizio ordinario di cognizione e nell'affermare che essa avrebbe

dovuto essere invece necessariamente proposta in ambito endoconcorsuale.

La netta distinzione esistente tra la gestione ad opera del commissario governativo degli ammassi per conto dello Stato, da una parte, ed il patrimonio della Federconsorzi, che forma oggetto della cessione ai creditori concordatari, dall'altra, impedirebbe di ritenere che si sia in presenza di un unico soggetto e d'ipotizzare che i beni compresi nella gestione degli ammassi per conto dello Stato possano in alcun momento essersi confusi con quelli appresi dal liquidatore giudiziale per esser ceduti ai creditori. Donde l'errore in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nel ritenere che l'azione di cui si tratta influisca sullo svolgimento della procedura concorsuale e debba essere incanalata nell'alveo di detta procedura.

2.1. Le riferite doglianze appaiono fondate, nei limiti che ci si accinge a precisare.

2.1.1. Giova premettere che, in base alla previsione dell'art. 3 del d.l. 7 maggio 1948, n. 1235 (ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e poi abrogato dalla legge 28 ottobre 1999, n. 410, ma ancora vigente al tempo dei fatti di causa), la Federconsorzi, per esigenze di rilievo nazionale, non solo espletava all'epoca servizi di carattere generale nell'interesse dei consorzi ma svolgeva altresì le attività di

cui al precedente art. 2, tra le quali era compresa quella consistente nell'eseguire, per conto e nell'interesse dello Stato, le operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione e la distribuzione di merci e prodotti di qualsiasi specie. Era però fatto obbligo di tenere separate le gestioni connesse con tali operazioni da quelle normali (art. 2, cit., n. 8); e l'obbligo di gestione separata era ribadito anche dagli artt. 11 e 12 della legge 22 dicembre 1957, n. 1294, in tema di prodotti importati dall'estero ad opera della stessa Federconsorzi per conto dello Stato.

Non è controverso in causa che di tale peculiare situazione si sia tenuto conto quando la Federconsorzi, divenuta insolvente, fu sottoposta a procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori; di talché anche in sede di omologazione del concordato si precisò che la cessione dei beni non riguardava le attività relative alla gestione degli ammassi per conto dello Stato, la quale rimase affidata alla stessa Federconsorzi in persona del commissario governativo all'uopo designato.

Essendo però da principio affidata alla stessa società debitrice la liquidazione dei beni ceduti, il commissario governativo, in quanto legale rappresentante di detta società, venne in un primo tempo a cumulare entrambe le funzioni: sia quella di gestore del patrimonio separato per conto dello

Stato, sia quella di responsabile della liquidazione dei beni sociali ceduti ai creditori. Tale situazione ebbe termine quando, in un momento successivo, fu designato un diverso liquidatore dei beni ceduti col concordato: sicché, da allora, il commissario governativo restò in carica soltanto per provvedere alla gestione separata degli ammassi per conto dello Stato.

Dal successivo contrasto tra i due predetti organi - il liquidatore giudiziale dei beni ceduti col concordato ed il commissario straordinario in carica quale legale rappresentante della Federconsorzi - in ordine alla consistenza effettiva dei valori facenti parte della gestione separata, rispetto alla massa dei beni altrimenti compresi nel patrimonio sociale e destinati alla soddisfazione dei creditori concordatari, trae origine la presente controversia.

Di tale controversia occorre però precisare anzitutto gli estremi soggettivi ed oggettivi.

2.1.2. Quanto al profilo soggettivo, va subito detto che il regime di separazione della gestione di alcuni beni rispetto ad altri, come sopra delineato, non implica certo la duplicità del soggetto gestore.

Pur se eccezionale, non è ignoto all'ordinamento il fenomeno della separazione patrimoniale: in forza del quale un medesimo soggetto può essere titolare di patrimoni distinti,

ciascuno connotato da una diversa destinazione ed eventualmente sottratto alla funzione di garanzia dell'adempimento della totalità delle obbligazione del debitore ipotizzata dall'art. 2740 c.c. (basti pensare, da ultimo, alla previsione degli artt. 2447-bis e segg. c.c., introdotti dal d. lgs n. 6 del 2003; ma, prima ancora, a quella dell'art. 3 della legge n. 130 del 1999, in tema di cartolarizzazione dei crediti, e ad altre ancora). Situazioni tutte nelle quali la pluralità dei distinti segmenti patrimoniali pur sempre si accompagna all'unicità del soggetto che ne è titolare.

Non pare perciò seriamente dubitabile che la società Federconsorzi, pur se investita del compito di gestire determinati beni per conto dello Stato in regime di separazione contabile, e pur se legalmente rappresentata dal commissario governativo incaricato di tale separata gestione, sia e resti la titolare di quei beni, così come degli altri facenti parte del suo rimanente patrimonio. La separata gestione dei beni di cui s'è detto, cioè, non impedisce d'identificare nel soggetto gestore la medesima società debitrice, sottoposta alla procedura di concordato preventivo, ancorché i beni separatamente gestiti non siano stati compresi tra quelli oggetto della cessione ai creditori concordatari.

Sull'opposto versante neppure può dubitarsi della legittimazione passiva del liquidatore giudiziale, nei cui

confronti la domanda è stata proposta. Tale domanda, infatti, investe direttamente l'esercizio delle funzioni attribuite al liquidatore, giacché mira a recuperare al patrimonio separato in gestione speciale (come tale sottratto alla soddisfazione dei creditori concorsuali) cose o altri valori la cui detenzione da parte del liquidatore si giustifica, viceversa, solo a condizione che si tratti di beni compresi tra quelli oggetto di cessione ai creditori; ed è indiscutibile la legittimazione del predetto liquidatore ogni qual volta si sia in presenza di domande comunque idonee ad influire sulle operazioni di liquidazione dei beni a lui affidate o di riparto del ricavato (cfr., tra le altre, Cass. 14 maggio 2005, n. 10134; 13 marzo 2003, n. 2716; e 19 novembre 2001, n. 14472).

Né appare rilevante soffermarsi a discutere sulle ragioni per le quali una tale questione non sia stata risolta sin da epoca anteriore all'omologazione del concordato o alla successiva nomina di un liquidatore giudiziale diverso dallo stesso legale rappresentante della società in concordato, dovendosi comunque la legittimazione valutare con riguardo alla situazione esistente nel momento in cui la lite è stata introdotta.

2.1.3. I termini oggettivi della controversia sono, ovviamente, definiti dalle domande formulate dalla Federconsorzi sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo

grado ed ancora riproposte nell'atto d'appello e nelle conclusioni del giudizio di secondo grado, quali figurano nell'epigrafe dell'impugnata sentenza. Domande che mirano a far accertare che "le attività del controvalore di f. 95.493.543.370 per merci vendute e crediti diversi ... non fanno parte delle attività cedute ... per il soddisfacimento dei creditori concordatari e sono da ricomprendere tra quelle riferibili alla gestione ammassi per conto dello Stato ... " e, conseguentemente, a far condannare il liquidatore giudiziario a riconsegnare dette attività alla Federconsorzi, in persona del commissario governativo.

L'evidente presupposto di tali domande è che le attività di cui si controverte - denaro o crediti che siano - sono state di fatto apprese dal liquidatore giudiziale: donde, appunto, la richiesta della società di accertare che, invece, dette attività non hanno titolo per essere inserite tra i beni da liquidare in favore dei creditori concordatari e debbono essere restituite alla Federconsorzi, affinché quest'ultima possa renderne conto allo Stato nel cui interesse è previsto che siano separatamente gestite.

Discende da ciò che la presente causa ha ad oggetto la corretta individuazione dei beni ceduti dalla Federconsorzi ai creditori concordatari ed a tal fine affidati al liquidatore giudiziale; e poco importa, a questo riguardo, tanto stabilire

se siffatta controversa individuazione debba operarsi mediante la specificazione di beni inizialmente identificati solo nel genere o altrimenti, quanto discutere in ordine al rispetto o meno sin dall'origine dell'obbligo di tenere una contabilità separata inerente alla gestione degli ammassi per conto dello Stato, attenendo questo semmai alla fondatezza del richiesto accertamento ed al modo in cui esso può aver luogo, ma non all'individuazione dei termini oggettivi della domanda.

2.1.4. Tanto chiarito, l'interrogativo al quale occorre ora dare risposta è se - come ha ritenuto la corte d'appello (e prima ancora il tribunale) - una controversia siffatta, insorta tra il debitore soggetto a procedura di concordato preventivo ed il liquidatore giudiziale dei beni ceduti ai creditori, debba essere necessariamente risolta mediante strumenti di tipo endoconcorsuale (segnatamente con ricorso al giudice delegato ed eventuale successivo reclamo al tribunale, a norma degli artt. 26 e 164 l. fall.), oppure se - come sostiene la società ricorrente - nulla osti alla sua trattazione nelle forme del giudizio ordinario di cognizione.

La seconda opzione è da privilegiare.

E' vero che anche nella fase successiva all'omologazione del concordato preventivo restano ferme le funzioni del giudice delegato alla procedura, a norma dell'art. 163, n. 1, l. fall., onde è a lui che il commissario giudiziale deve riferire ogni

fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori, come indicato dal successivo art. 185 l. fall., ferma restando la possibilità di proporre reclamo al tribunale avverso i decreti da lui emessi (artt. 26 e 164). E' vero perciò anche che lo stesso imprenditore assoggettato alla procedura può, occorrendo, rivolgersi al giudice delegato per sollecitare l'esercizio dei poteri a quest'ultimo spettanti e poi, se del caso, può proporre reclamo al tribunale avverso i provvedimenti che reputi lesivi. Ma questo non basta ad individuare un sistema di tutela speciale ed esclusivo, in presenza del quale ogni accertamento di pretesi diritti del debitore, destinato in qualche modo a riflettersi sullo svolgimento della procedura concordataria, non possa trovar luogo che all'interno della procedura stessa.

Come le eventuali pretese dei creditori nei riguardi del debitore in concordato - pur potendo ovviamente riflettersi sull'attuazione del concordato medesimo e sul suo fabbisogno - sono certamente esperibili nelle forme del giudizio ordinario di cognizione, non essendovi un ostacolo corrispondente a quello che gli artt. 51 e seguenti l. fall. frappongono all'esercizio di siffatte azioni in caso di fallimento del debitore, così è da ritenere che anche le azioni spettanti al debitore medesimo (il quale non perde, per effetto della sottoposizione alla procedura di concordato, la legittimazione

ad esercitarle), benché possano eventualmente del pari ripercuotersi sullo svolgimento della procedura, non cessano di essere liberamente esercitabili nelle forme ordinarie.

Non può porsi in dubbio che un'azione destinata ad incidere sull'identificazione di beni compresi o esclusi dalla cessione concordataria ai creditori configuri una controversia su diritti, come tale naturalmente destinata ad essere trattata nelle forme giurisdizionali ordinarie. Se essa fosse proposta da un terzo, il quale rivendicasse su determinati beni un proprio diritto incompatibile con la cessione ai creditori e con la liquidazione di detti beni (in termini corrispondenti a quelli previsti, nella procedura di fallimento, dall'art. 103 l. fall), sarebbe indiscutibile che la relativa azione deve essere esperita nelle forme ordinarie.

Nulla consente di ritenere che la conclusione debba essere diversa nell'ipotesi in cui la contestazione circa l'assoggettabilità di determinati beni o valori alla liquidazione concordataria provenga dallo stesso debitore. Per configurare una ragione d'improponibilità di una tale iniziativa occorrerebbe che fosse individuabile nella legge un espresso (o comunque inequivoco) divieto del suo esercizio ed, al contempo, che nella medesima legge fosse disegnato un diverso ed alternativo sistema di tutela in grado di garantire in modo equivalente il diritto di azione del debitore. Ma, se

pure si volesse ammettere che questa seconda condizione è riempita dalla già accennata possibilità del ricorso agli strumenti di tutela endoconcorsuale forniti dagli articoli della legge fallimentare sopra menzionati, la prima condizione resterebbe comunque sicuramente insoddisfatta.

Invano - giova ripeterlo - si cercherebbe nella legge un qualche divieto all'esercizio in forma ordinaria dell'azione del debitore che lamenti esservi stata una qualche lesione di un suo diritto ad opera del liquidatore giudiziale (poco importa, a questi fini, se si voglia qualificare quest'ultimo un mandatario dei creditori, del debitore stesso o di entrambi) e che perciò intenda rivolgersi al giudice per avere tutela.

Esistono situazioni analoghe, in ambito fallimentare, nelle quali ugualmente si pone l'esigenza di perimetrare l'area dei beni sottratti alla disponibilità del fallito ed affidati al curatore a scopo liquidatorio. Ma in relazione ad esse il legislatore ha previsto specificamente uno strumento che può dirsi alternativo all'esercizio dell'azione ordinaria: così, nell'ipotesi considerata dall'art. 46, comma secondo, l. fall. - in cui pure occorre determinare quale parte del patrimonio del fallito debba essere sottratta al generale principio in forza del quale il debitore risponde con tutto il suo patrimonio presente e futuro - è riscontrabile uno dei casi di procedimento speciale ed esclusivo di accertamento di diritti.

ad opera degli organi della procedura (cfr. in tal senso Cass. 15 dicembre 1994, n. 10736). Si tratta però, appunto, di procedimenti speciali, espressamente contemplati alla bisogna, mentre nulla del genere è previsto in relazione ad una controversia relativa all'individuazione dei beni ceduti ai creditori nella procedura di concordato preventivo. E ciò conferma che non può, riguardo ad una tal controversia, ravvisarsi una causa d'improponibilità dell'azione in forma ordinaria.

2.1.5. Le considerazioni ora svolte conducono all'accoglimento - nei termini indicati - del primo motivo del ricorso principale, con assorbimento degli altri due motivi del medesimo ricorso.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e l'enunciazione del seguente principio di diritto: "Le domande con cui il debitore sottoposto a procedura di concordato preventivo con cessione dei beni intenda far accertare che una parte dei beni acquisiti dal liquidatore giudiziale non è compresa tra quelli contemplati dal concordato medesimo (trattandosi di beni costituenti un patrimonio a gestione separata per conto dello Stato), ed invochi perciò la condanna del liquidatore alla restituzione di detti beni, sono proponibili nelle forme dell'azione ordinaria di cognizione".

3. Essendosi avverata la condizione cui la proposizione del ricorso incidentale era subordinata, occorre procedere anche all'esame di detto ricorso.

3.1. Il primo motivo del ricorso incidentale, nel denunciare la violazione dell'art. 74 del r.d. n. 2440, come sostituito dall'art. 1 del d.p.r. 30 giugno 1972, n. 627, ripropone l'eccezione di difetto di giurisdizione, già sollevata dalla difesa del liquidatore giudiziale nel corso delle fasi di merito, in quanto competente a conoscere dell'attività gestoria svolta da enti delegati per conto e nell'interesse dello Stato sarebbe esclusivamente la Corte di conti.

3.1.1. La censura appare priva di fondamento.

IL CASO .it
Correttamente la corte d'appello, riprendendo un'osservazione già formulata dal tribunale, ha rilevato che l'oggetto della causa in esame non s'identifica affatto con un giudizio di rendiconto riguardante la gestione di beni per conto dello Stato. Si è già prima chiarito quale tale oggetto sia, ed è evidente come altro è definire l'entità dei beni (o comunque dei valori) che, essendo da ricomprendere nell'anzidetta gestione speciale, non fanno parte del compendio di quelli ceduti ai creditori concordatari della Federconsorzi, altro è il conto che la stessa Federconsorzi, nella sua veste di gestore di detti beni, è tenuta a rendere.

Lungi dall'identificarsi con siffatto rendiconto, o comunque dall'interferire con esso, il presente giudizio ne costituisce in certo senso un indispensabile presupposto: perché la restituzione dei beni che pertengono alla gestione speciale - se e nella misura in cui la pretesa dell'attrice dovesse rilevarsi nel merito fondata - è la condizione perché la stessa Federconsorzi possa esercitare compiutamente il proprio compito di gestione di quei beni e, conseguentemente, renderne conto allo Stato.

Né ha pregio il rilievo secondo cui lo sconfinamento nell'area della giurisdizione contabile sarebbe effetto della richiesta di consulenza tecnica formulata nel giudizio di merito dalla difesa della Federconsorzi. Che una siffatta consulenza si renda o meno necessaria è questione che, ovviamente, sfugge all'esame del giudice di legittimità, ma in nessun modo appare ipotizzabile che l'eventuale espletamento di una simile attività istruttoria - oltre tutto rimessa ad una valutazione che il giudice può compiere anche indipendentemente dalla sollecitazione delle parti - sia in grado di modificare l'oggetto della domanda e, di riflesso, l'individuazione del giudice fornito di giurisdizione in ordine ad essa.

Ne consegue l'enunciazione del seguente principio di diritto: "L'azione con cui una società incaricata di gestire beni per conto e nell'interesse dello Stato con separazione dal

resto del proprio patrimonio, essendo stata sottoposta a procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, chieda accertarsi che alcuni dei beni appresi dal liquidatore giudiziale fanno parte della gestione separata e non sono compresi tra quelli ceduti ai creditori non rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, bensì in quella del giudice ordinario, a prescindere dal fatto che sia stata chiesta, in funzione del predetto accertamento, l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio".

3.2. Con il secondo e con il terzo motivo del ricorso incidentale - che possono essere senz'altro esaminati congiuntamente - si sposta l'attenzione sul tema della nullità dell'atto introduttivo del giudizio, per indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi*.

La ricorrente, anzitutto, censura l'impugnata sentenza per violazione degli artt. 111 cost., 112 e 132 c.p.c, oltre che per vizi della motivazione, in quanto la corte d'appello si è limitata a richiamare sul punto la pronuncia di primo grado senza rispondere ai motivi d'appello formulati dalla parte. Si duole poi, la ricorrente, della violazione degli artt 156, 163 e 164 c.p.c.

3.2.1. Neppure dette censure appaiono fondate.

Se è vero, infatti, che l'impugnata sentenza non si è particolarmente diffusa a spiegare le ragioni per le quali ha

rigettato il motivo d'appello concernente l'eccepita nullità della citazione, è vero altresì che l'infondatezza di tale eccezione, immediatamente riscontabile in questa sede per il carattere meramente processuale della questione sollevata, priva di ogni rilievo il denunciato difetto motivazionale.

La nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del *petitum*, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto quello sostanziale di bene della vita di cui si domanda il riconoscimento. Per aversi nullità, il citato art. 165 richiede - si badi - che la determinazione della cosa oggetto della domanda risulti, se non addirittura del tutto omessa, "assolutamente" incerta (cfr., tra le altre, Cass. 5 aprile 2005, n. 7074; e 12 novembre 2003, n. 17023).

Non è però questa di sicuro la situazione che si prospetta nel presente caso, essendo sufficiente leggere la domanda - già sopra richiamata - per individuare ciò che in essa si richiede: l'accertamento della consistenza dei valori compresi nel novero dei beni acquisiti dal liquidatore giudiziale che, viceversa, avrebbero dovuto esserne esclusi in quanto facenti parte della gestione separata degli ammassi per conto dello Stato. L'ammontare di tali valori è anche indicato in una cifra numerica, pur con la clausola di variabilità conseguente

all'eventuale diverso risultato dell'istruttoria da espletare; ma neppur questo sarebbe stato un requisito indispensabile, ben potendosi ammettere che, una volta identificato l'ambito entro il quale un determinato accertamento è richiesto, la parte non si spinga a prevedere sin dall'inizio l'esito dell'invocato accertamento e proponga un'eventuale domanda di condanna al pagamento di quanto risulterà dall'istruttoria.

Lo stesso è a dirsi per quel che riguarda la *causa petendi*, che appare perfettamente identificabile, nei termini che sono stati già prima chiariti, essendo quindi del tutto da escludere che sussista quell'assoluto difetto di esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda dal quale soltanto potrebbe scaturire la nullità della citazione.

3.3. Gli ulteriori rilievi contenuti nel ricorso incidentale si riferiscono a questioni che la corte d'appello non ha esaminato avendole ritenute assorbite nella decisione d'improponibilità della domanda: non costituiscono autonomi motivi di impugnazione ed in questa sede debbono, pertanto, esser tralasciati.

4. La Corte d'appello di Roma, alla quale (in diversa composizione) si rinvia la causa in conseguenza della cassazione della sentenza impugnata, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.


La corte, decidendo a sezioni unite:

1. riunisce i ricorsi;
2. accoglie il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento degli altri due motivi di detto ricorso;
3. rigetta il ricorso incidentale;
4. cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, demandandole di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma, il 7 luglio 2009.


L'estensore

(Renato Rordorf)



Il presidente

(Vincenzo Carbone)



IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista



Depositata in Cancelleria



oggi, **7.5 LUG. 2009**
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

